



COMUNE DI BORGHO TICINO

PROVINCIA di NOVARA
Via Vittorio Emanuele II°, 58



ORDINANZA N.53

Prot. 11178

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO, DAL 28 DICEMBRE 2013 AL 06 GENNAIO 2014, DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU ALCUNE PORZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGHO TICINO

IL SINDACO

Considerato

- che è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- che, puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- che, esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;
- che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili cassonetti etc...

Dato atto che per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"

Rilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile all'interno del territorio rumori molesti, riferiti limitatamente nell'ambito urbano delle vie e piazze del centro storico ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura unitamente all'attuale rifugio per animali e colonie feline, situato in via Cheglio.

Considerato che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno, e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplosivi;

Considerato che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedire la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza

Atteso che l'Amministrazione Comunale, ancorché nel paese non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale.

Rilevato che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art.7 della L.241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi del successivo art.13;

Visti:

- la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell' Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.
- l'art. 54, COMMA 1, del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i
- l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00, e s.m.i.
- l'art 659 c.p.

Tenuto conto che la presente ordinanza con nota prot.10955 del 13/12/2013 è stata preventivamente trasmessa al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, e che la stessa Prefettura con nota pervenuta in data 17/12/2013, prot.11076 ha comunicato che non vi sono osservazioni all'adozione dell'ordinanza sopra indicata;

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio

IL DIVIETO

Nel periodo tra il 28 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 di utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici di ogni genere sulle seguenti aree del territorio comunale:

- a) le aree interne al perimetro del c.d. centro storico, così come individuato negli strumenti urbanistici, caratterizzato da vie strette, edifici contigui e sostenuto passaggio di pedoni, con conseguente possibile e potenziale pericolo di danno alle persone;
- b) all'interno e nelle vicinanze di aree boscate;
- c) in Via Cheglio nelle vicinanze del rifugio per animali

AVVISA CHE

- a) L'inosservanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all' Autorità Giudiziarla.
- b) Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell' art. 13 della L. n° 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art 20 comma 5 legge citata.
- c) Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano prodotti "declassificati" o contraffatti saranno perseguiti a termine di legge.
- d) Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il sig. Delorenzi Pier Giovanni;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso gli uffici della Polizia Municipale;

- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:
 - a) ricorso gerarchico al Prefetto di Novara, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
 - b) ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
 - c) ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia comunicata ai competenti comandi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sia data adeguata informazione alla cittadinanza mediante appositi manifesti;
- c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- d) sia comunicata al Corpo di Polizia Municipale.

Borgo Ticino, lì 19/12/2013

Il Sindaco
(Ing. Gallo Francesco)

